

# RESOCONTO STENOGRAFICO

608.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 19 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MICHELE ZOLLA**

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	81399, 81408	<b>Disegno e proposte di legge (Discussione):</b>	
<b>Missioni valedoli nella seduta del 19 marzo 1991</b> . . . . .	81422	LABRIOLA ed altri: Divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero (2851); e dei concorrenti progetti di legge: Divieto d'iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, gli appartenenti alle forze di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero (3830);	
<b>Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa</b> . . . . .	81399	ALTISSIMO ed altri: Divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari,	
<b>Disegni di legge:</b>			
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	81408		
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	81399		
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	81422		
<b>Disegni di legge di conversione:</b>			
(Autorizzazione di relazione orale) . . . . .	81408		

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1991

PAG.	PAG.
gli agenti di polizia e i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero e norme sull'elettorato passivo (4332);	MELLINI MAURO ( <i>gruppo federalista europeo</i> ) . . . . . 81412
PRESIDENTE . . . 81400, 81402, 81405, 81406, 81407, 81408	RUSSO FRANCO ( <i>gruppo verde</i> ) . . . . . 81410
CARIA FILIPPO ( <i>gruppo PSDI</i> ) . . . . . 81406	<b>Proposte di legge:</b>
DEL PENNINO ANTONIO ( <i>gruppo repubblicano</i> ), <i>Relatore</i> . . . . . 81400, 81406	(Annunzio) . . . . . 81422
FRANCHI FRANCO ( <i>gruppo MSI-destra nazionale</i> ) . . . . . 81405	(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . . 81422
MELLINI MAURO ( <i>gruppo federalista europeo</i> ) . . . . . 81402	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . . 81408
PACETTI MASSIMO ( <i>gruppo comunista-PDS</i> ) . . . . . 81400	(Trasmissione dal Senato) . . . . . 81422
SCOTTI VINCENZO, <i>Ministro dell'interno</i> 81400, 81407	<b>Interpellanza e interrogazioni:</b>
	(Annunzio) . . . . . 81424
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Discussione):	<b>Commissione parlamentare d'inchiesta:</b>
Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche in tema di durata della custodia cautelare (5496).	(Trasmissione di relazione) . . . . . 81423
PRESIDENTE . . . 81409, 81412, 81417, 81418	<b>Documenti ministeriali:</b>
CALDERISI GIUSEPPE ( <i>gruppo federalista europeo</i> ) . . . . . 81417	(Trasmissione) . . . . . 81424
	<b>Provvedimenti concernenti amministrazioni locali:</b>
	(Annunzio) . . . . . 81423
	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . . 81418

**La seduta comincia alle 10,5.**

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 15 marzo 1991.

*(È approvato).*

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Babbini, Brocca, de Luca, La Malfa e Pellicanò sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono ventisei, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

*alla X Commissione (Attività produttive):*

S. 2430. — «Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni» (*approvato dalla X Commissione del Senato*) (5476) (*con parere della II Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

*alla XI Commissione (Lavoro):*

S. 771. — «Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale» (*approvato dalla IX Commissione del Senato*) (5511) (*con parere della I, della III, della V, della X e della XIII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Trasferimento di disegni di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, a norma del

comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, che le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

*VI Commissione (Finanze):*

S. 2267. — «Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche» (approvato dal Senato) (5053) (nuovo testo della Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*VIII Commissione (Ambiente):*

S. 1572. — «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane» (approvato dal Senato) (5164).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge: Labriola ed altri: Divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero (2851) e dei concorrenti progetti di legge: Divieto d'iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, gli appartenenti alle forze di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero (3830); Altissimo ed altri: Divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari, gli agenti di polizia e i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero e norme sull'elettorato passivo (4332).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca

la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Labriola, Ciaffi, Barbieri, Cardetti, Soddu, Strumendo, De Carolis, Caveri, Binetti, Calvanese, Mastrantuono: Divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero; del concorrente disegno di legge: Divieto d'iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, gli appartenenti alle forze di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero; e della concorrente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Altissimo, Battistuzzi, Biondi, Costa Raffaele, Zanone: Divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari, gli agenti di polizia e i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero e norme sull'elettorato passivo.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari del MSI-destra nazionale, verde, federalista europeo e di democrazia proletaria ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Del Pennino.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pacetti. Ne ha facoltà.

MASSIMO PACETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il provvedimento oggi al nostro esame abbia bisogno di essere rimediao. La settimana scorsa

la Commissione giustizia ha licenziato il testo relativo alla responsabilità disciplinare dei magistrati che, affrontando una parte corposa del progetto di legge oggi in discussione, disciplina, limitatamente ai magistrati, l'indicazione prevista dall'articolo 98 della Costituzione. Riterrei pertanto necessario procedere allo stralcio delle parti che riguardano la materia già regolamentata.

Nel dibattito che si è svolto in Commissione sul testo che regola l'appartenenza di talune categorie ai partiti politici e l'eventuale diritto di associazione il nostro atteggiamento è stato largamente condizionato dall'inclusione fra tali categorie dei magistrati.

Siamo partiti da una considerazione già evidenziata nel dibattito costituente, e cioè dalla necessità di contemperare due esigenze costituzionali indicate come valori nel nostro ordinamento: quella di garantire la libertà di associazione e quella di garantire l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Per la magistratura si è scelta una strada che noi riteniamo soddisfacente perché tiene conto del fatto — già evidenziato, come dicevo, dalla Costituente — che la semplice regolamentazione dell'iscrizione ai partiti politici può rivelarsi non sufficiente (data la possibilità di compromissione della terzietà del magistrato), perché l'appartenenza ad altre forme associative potrebbe di fatto rendere nullo un eventuale divieto di appartenenza ai partiti politici.

Ovviamente, per le altre categorie il discorso è diverso. Tuttavia, la proposta iniziale della Costituente riguardava solo i magistrati; successivamente si ritenne, però, di aggiungere altre categorie, quali i militari in carriera, i diplomatici e gli appartenenti alle forze di polizia.

L'aver regolamentato separatamente la categoria dei magistrati mi sembra che in qualche modo si richiami alla volontà iniziale del costituente, ma soprattutto tenga conto dell'esperienza di 46 anni di Repubblica e dell'esigenza di graduare in maniera diversa le norme per le altre categorie. Vi era sicuramente una maggiore dif-

ficoltà, una maggiore pericolosità nel contemperare le due esigenze poc'anzi richiamate per la magistratura. Questo aspetto è sicuramente più attenuato per quanto riguarda le altre categorie.

Per tale ragione, mentre l'appartenenza di magistrati ad associazioni anche non di partito può comportare alcune difficoltà che determinano l'esigenza di pubblicità nell'esplicazione del diritto di associazione della magistratura (perché si coinvolgono taluni diritti dei cittadini, in primo luogo la possibilità di riconsunzione del giudice), noi riteniamo che questo limite debba attenuarsi (e di fatto si attenua) per gli appartenenti alle altre categorie indicate dall'articolo 98 della Costituzione. Si rischierebbe, quindi, di non mantenere il delicato equilibrio tra il buon andamento della pubblica amministrazione e la libertà di associazione per le categorie di cui parliamo, se fosse mantenuto l'attuale testo dell'articolo 3 del provvedimento in esame.

Noi riteniamo che, una volta prescritto il divieto di appartenenza ai partiti politici (che è già qualcosa in più rispetto a quanto previsto dal succitato articolo 98, che stabilisce solo la possibilità di regolamentare con legge l'iscrizione ai partiti politici), lo stesso non debba essere esteso alle associazioni quando si tratti di categorie la cui presenza nella pubblica amministrazione risponde a condizioni e caratteristiche del tutto diverse rispetto a quelle, particolari, dei magistrati.

Per questo motivo, rispetto all'atteggiamento che avevamo assunto in Commissione, soprattutto con riferimento alla previsione di un unico trattamento per tutte le categorie contemplate dall'articolo 98 della Costituzione, oggi riteniamo che, una volta stralciate le norme relative alla nuova regolamentazione della responsabilità dei magistrati, si debba sopprimere l'articolo 3 (abbiamo presentato un emendamento in tale direzione). In via subordinata, auspichiamo l'approvazione di un altro nostro emendamento, in base al quale per l'iscrizione ad associazioni è sufficiente una semplice comunicazione ai ministeri competenti. Siamo comunque

convinti che non vi sia più alcuna ragione per mantenere nel testo del provvedimento l'articolo 3.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

**MAURO MELLINI.** Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame può essere considerato una iniziativa che viene strappata al Parlamento attraverso le vicissitudini relative alla incredibile reiterazione di decreti-legge in materia di divieto di iscrizione ai partiti politici degli appartenenti alle forze di polizia. Il numero delle reiterazioni è stato talmente elevato da costituire un primato anche nel nostro sistema, in cui ormai non si fa più caso a questo fenomeno, che è diventato del tutto ordinario e rispetto al quale ogni rilievo ed ogni eccezione sono diventati ormai vociferazioni prive di costrutto.

Tuttavia, è stato rilevato più volte che l'insistenza nel reiterare i decreti-legge sul divieto di iscrizione ai partiti per gli appartenenti alla polizia di Stato rappresentava qualcosa di strano in assenza di una regolamentazione o di prese di posizione precise al riguardo, considerato che il dettato costituzionale consente il divieto di iscrizione ai partiti politici, ma non lo impone.

La reiterazione dei decreti-legge cui mi sono riferito, sotto il profilo della necessità e della inderogabilità di tale divieto, era comunque in assoluto contrasto con il rinvio di una decisione sulla facoltà o sul divieto di iscrizione ai partiti politici per le altre categorie che, a norma della specifica disposizione della Costituzione, potevano essere oggetto di analogo divieto.

Ricordo — se non sbaglio — che nella VIII legislatura si bloccò la discussione di un disegno di legge presso la I Commissione, perché l'Associazione magistrati fece presente di non poter essere confusa con le altre categorie e che il divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati avrebbe dovuto essere sancito in sede di modifica delle disposizioni relative all'ordinamento giudiziario e delle disposizioni

di guarentigia per la magistratura. Una tesi che poteva anche essere esatta per quanto riguardava l'opportunità della collocazione, ma che certamente era fuor di luogo una volta intervenuto il proposito di affrontare complessivamente la questione dell'attuazione di eventuali divieti previsti dalla Costituzione a questo riguardo per determinate categorie. Apparve strano allora che da sola questa affermazione potesse rappresentare una forma di impedimento al normale svolgimento dell'iter del disegno di legge.

Ricordo che anche in quella occasione svolsi talune considerazioni. Il problema, per determinate categorie, non può essere quello di un rapporto tra i singoli appartenenti alle categorie stesse e la relativa corporazione. È questione che riprenderò in sede di esame dell'articolo 3 sul quale sembrano appuntarsi i dissensi che si manifestano sul disegno di legge e che già di per se stesso rappresenta una forma di compromesso.

Si è arrivati alla conclusione di prevedere un divieto generalizzato che, per altro, nella sua tardività rispetto ai momenti nei quali il problema è stato posto, denuncia la stranezza e il lungo braccio di ferro che vi è stato tra le categorie che dovevano e potevano essere sottoposte a questa limitazione.

Il pugno di ferro — se così si può dire — è stato usato nei confronti degli appartenenti alla polizia di Stato, mentre si è dimostrata una notevole tolleranza, quantomeno nel tempo — sono passati decenni — per le altre categorie. Già allora mi posi il quesito che, almeno per alcune categorie, la questione non era tanto di porre un divieto di iscrizione ai partiti politici quanto di esaminare la problematica relativa alla pubblicità e alla conoscenza dei rapporti esistenti, ad esempio, fra magistrati e forze politiche. Ad esse spesso i primi fanno riferimento anche per le attività proprie delle loro funzioni e per quel complesso di interventi in base ai quali si riconosce ai magistrati una sorta di privilegio nell'esprimere le loro opinioni e nell'assumere determinati atteggiamenti da parte della stampa ed anche da parte di

organi costituzionali che conferiscono ai magistrati una sorta di «diritto privilegiato», con riferimento ad iniziative governative, legislative nonché ad attività amministrative e legislative, alle quali quella giurisdizionale è correlata.

Paradossalmente dovrebbe essere obbligatorio per i magistrati che intrattengono rapporti ed hanno specifiche propensioni politiche che si manifestano in relazioni preferenziali con determinate forze politiche formalizzare tali loro rapporti attraverso una iscrizione affinché i cittadini ne siano a conoscenza, senza dover ricorrere ad informazioni particolari che talvolta gli stessi cittadini sono costretti ad assumere, nei loro contatti con i diversi ambienti, compresi quelli diplomatici (spesso, infatti, i funzionari consolari hanno rapporti specifici con i cittadini).

La questione da me paradossalmente posta in tali termini — il paradosso è necessario per fare emergere ed affermare alcune esigenze — si è concretata nella disposizione normativa dell'articolo 3 del provvedimento in esame, il quale stabilisce che: «I soggetti di cui all'articolo 1 che facciano parte di associazioni o di organizzazioni con finalità politiche e in ogni caso che siano iscritti a organizzazioni collaterali ai partiti politici devono darne comunicazione al ministro competente o ai rispettivi organi di autogoverno».

Conosciamo bene la storia della formulazione di tale norma. Tuttavia, se è vero — come cercherò di dimostrare — che questa è una scappatoia per risolvere un problema diverso e per trovare una sorta di compromesso tra le posizioni che si sono scontrate su tale punto, è altrettanto vero, però, che il risultato se da una parte attenua lo scontro tra le varie parti che hanno affrontato la questione, dall'altra lo accresce tra le varie parti del provvedimento.

Ma qual è il significato dell'articolo 1, valutato nell'ambito del combinato disposto — mi sia consentito usare tale espressione — con l'articolo 3? L'articolo 1 stabilisce che a certi soggetti è fatto divieto di iscriversi ai partiti politici, mentre l'ar-

ticolo 3 prevede cosa debbano fare questi stessi soggetti allorquando siano iscritti ad alcune associazioni ed organizzazioni con finalità politiche. Si arriva allora all'assurdo per i magistrati, gli appartenenti alla polizia, i militari del divieto ad iscriversi a partiti politici, cioè alle organizzazioni per le quali la Costituzione stabilisce un diritto privilegiato di libertà, attribuendo ad esse funzioni inerenti al concreto svolgimento del meccanismo politico-democratico del paese.

Gli stessi soggetti possono tuttavia appartenere — essendo stabilito cosa devono fare quando vi si iscrivono — ad associazioni aventi finalità politiche (non ad un partito, ma quasi ad un partito!). Essi possono quindi appartenere ad organizzazioni che perseguono con mezzi diversi da quelli ordinariamente utilizzati dai partiti finalità politiche, senza tuttavia denominarsi partito politico, né concorrere direttamente, ad esempio, a competizioni elettorali.

Ebbene, se preoccupazioni debbono sussistere circa l'appartenenza a partiti politici di alcuni soggetti, queste dovrebbero a maggior ragione valere rispetto all'appartenenza degli stessi ad organizzazioni politiche, che, inquadrare diversamente dalla forma-partito, garantita, limitata e specificata in quanto a finalità e organizzazione dalla Costituzione («con metodo democratico»: sancisce l'articolo 49 della Carta costituzionale), perseguono finalità politiche in forme non necessariamente aderenti alla norma costituzionale.

Recita altresì l'articolo 3: «... e in ogni caso che siano iscritti ad organizzazioni collaterali ai partiti politici...». Ebbene, si ammette una collateralità che corrisponde esattamente, ad esempio, all'atteggiamento assunto dai magistrati rispetto al problema, che è il più grave, perché l'appartenenza ad associazioni collaterali avviene in mancanza della limpidezza insita nell'appartenenza chiara, netta e precisa, con tanto di distintivo, ad un determinato partito.

Quando si stabilisce un obbligo quale quello di «darne comunicazione al ministro competente o ai rispettivi organi di

autogoverno» (articolo 3), questo non può essere lasciato nel vago. E il concetto di collateralità a partiti politici è certo un modo per rimanere nel vago, creando condizioni di incertezza.

Ma vi è di più: l'appartenenza ad un'organizzazione collaterale è peggiore di quella ad un'organizzazione che persegua finalità politiche. Infatti, un partito, che volesse inquadrare magistrati o agenti di polizia, potrebbe costituire un'organizzazione con caratterizzazione ideologica, riferimenti e legami di carattere economico ed organizzativo tali da farne la sua «sezione magistrati» o «sezione di polizia». Come dicevo, questa è una norma di compromesso. Infatti si discute di tali questioni fin dalla VIII legislatura. Ricordo di aver visto allora qualcuno trasalire nel sentirmi dire che non esiste solo il problema dell'iscrizione ai partiti politici, ma ve ne sono anche altri, come ad esempio quello dell'iscrizione alla massoneria. Tale questione non fa più tanto trasalire, visto che è arrivata ai fastigi degli scontri di carattere istituzionale, aprendo il problema dell'intervento del Presidente della Repubblica e del Consiglio superiore della magistratura.

Si è discusso se l'appartenenza a qualsiasi associazione dovesse essere denunciata da parte, ad esempio, dei magistrati; a tale riguardo vi è stato uno scontro perché qualcuno evidentemente temeva che ciò dovesse comportare l'obbligo di dichiarare l'appartenenza ad un'associazione massonica. Vi sono stati così da un lato atteggiamenti del Consiglio superiore della magistratura che possono essere considerati persecutori, dall'altro, si è cercato di non pubblicizzare questi fatti per timore di ritorsioni, ma probabilmente anche per un costume proprio di certe organizzazioni.

Come dicevo, sulla questione quindi si è acceso un dibattito e si è escluso l'obbligo di denunciare l'appartenenza ad una qualsiasi associazione. Si noti che l'appartenenza ad alcune associazioni e la sua collocazione nella vita sociale della città in cui vive, possono segnare l'indipendenza di un magistrato in modo più rilevante dell'ap-

partenenza ad un partito politico. Un magistrato presidente di una squadra di calcio o di un'altra associazione sportiva, ad esempio, per i legami che tale associazione deve necessariamente avere per sopravvivere, finisce per trovarsi in condizioni particolari nei confronti di determinati enti e di determinati personaggi; ciò probabilmente non accadrebbe nel caso di appartenenza ad un'associazione politica o ad un partito politico.

Se la questione dell'appartenenza ad un'associazione è inerente alla limpidezza dei rapporti ed è garanzia di indipendenza ed imparzialità di questi soggetti, per quale motivo non si stabilisce un criterio di pubblicità? Il cittadino, infatti, troppo spesso oggi si interroga sulle idee, i legami e gli atteggiamenti politici del magistrato che ha — come si suol dire — in mano la sua causa. Mi chiedo perché, se si deve stabilire per legge l'obbligo della denuncia dell'appartenenza a queste associazioni politiche, il controllo debba essere demandato alla corporazione, non consentendo in questo modo al cittadino di conoscere in maniera chiara la posizione del magistrato e ricusare, in base a tali indicazioni, i giudici, magari in una causa contro una certa associazione.

Se è vero che esistono obblighi di astensione, è anche vero che in certe condizioni — quando questi obblighi vengono violati in modo più grave — esiste la possibilità della ricusazione che è attualmente resa impossibile dal fatto che, all'obbligo della denuncia dell'appartenenza del magistrato ad una certa associazione, non corrisponde una effettiva conoscenza di tale fatto da parte del cittadino. La limpidezza e la chiarezza degli atteggiamenti, dai quali può dipendere l'imparzialità del magistrato, interessano soprattutto ed in primo luogo quei soggetti rispetto ai quali deve essere esercitata la giurisdizione. Sottolineo che un tale risultato non viene raggiunto con una norma ambigua, contraddittoria rispetto al primo articolo di questa legge ed incompleta come quella dell'articolo 3. Quest'ultima presenta infatti tutti i segni di una norma di compromesso e come la gran parte di tale tipo di norme

finisce spesso con il risultare incompatibile con altre disposizioni, perché diventa compatibile soltanto ai fini ristretti della conciliazione delle posizioni contrapposte, nel momento e laddove esse si siano scontrate.

Questa norma finisce inoltre con l'essere inconcludente e con il prevedere facoltà di appartenenza a talune organizzazioni che risultano più preoccupanti e più gravi di quelle previste per l'appartenenza ai partiti politici. La normativa non fornisce quel minimo di chiarezza che dovrebbe essere alla base di una disposizione sull'obbligo della denuncia, fatta dagli appartenenti a queste categorie a determinati soggetti quali i Ministeri e gli organi di governo.

Il cittadino, come al solito, finisce con l'essere tagliato fuori da tutto questo non traendone alcun effettivo vantaggio per la tutela dei propri interessi, dei propri diritti o semplicemente del proprio diritto alla conoscenza e alla chiarezza dei rapporti e degli atteggiamenti di chi deve decidere su cause che lo riguardano e, magari, sulla sua libertà personale.

Nutro quindi gravissime perplessità rispetto al contenuto del provvedimento che interviene tardi, con una storia tormentata e poco edificante, e che porta in sé i segni di compromessi intervenuti tra le diverse posizioni, sulle quali si è svolto uno scontro effettivo. Su alcune questioni si possono certamente assumere diverse posizioni, ma io credo non solo che il compromesso le contraddica tutte, ma che esso non sia in grado di sopperire alle esigenze che quelle posizioni e quelle proposte sottendono.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

**FRANCO FRANCHI.** Signor Presidente, premetto anzitutto che intervengo in sostituzione del collega del mio gruppo, iscritto a parlare, momentaneamente assente.

Siamo favorevoli a questo provvedimento che è stato caratterizzato da un lungo iter. Ricordo infatti che nel corso di tutti questi anni abbiamo più volte rinnovato il divieto di iscrizione ai partiti politici per le categorie indicate nel provvedi-

mento. Credo che, mai come oggi, tale divieto sia opportuno. Il motivo della nostra posizione è molto semplice: esso consiste prima di tutto nella cattiva fama di cui godono in Italia i partiti politici.

Per motivare la nostra posizione riteniamo sufficiente, al fine di tenere lontane queste categorie dai partiti, ricordare che gli stessi partiti sono l'oggetto quotidiano del disprezzo dell'opinione pubblica.

Sappiamo benissimo, inoltre, che si tratta soltanto di un divieto formale perché, sostanzialmente, quasi tutte le categorie in questione appartengono, idealmente e non, a determinati schieramenti. Ed è ben triste quando si legge sui giornali che un magistrato appartiene ad una qualsiasi area politica. È ben triste, inoltre, vedere impegnati addirittura nelle pubbliche manifestazioni uomini che rivestono funzioni di questo genere.

Perché l'articolo 98 della Costituzione mise in guardia da determinate situazioni, prevedendo che si potessero stabilire con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per determinate categorie? Proprio per garantire l'imparzialità di queste ultime, alle quali la Costituzione e la legge affidano poteri che nessun altro cittadino possiede e con le quali la gente ha a che fare ogni giorno.

I progetti di legge in esame consolidano un processo già in atto; ricordo che l'ultimo importante dibattito su questa materia avvenne in occasione della discussione della riforma della polizia, durante il quale emerse tale problema. So benissimo che quella che approviamo oggi è una finzione; infatti, quando si aprono le porte di queste categorie ai sindacati, si consente l'azione a soggetti di cui conosciamo la libertà di iniziativa. Non possiamo certamente impedire l'appartenenza di queste persone a organizzazioni professionali quali sono i sindacati, che tuttavia sono sempre legati ai partiti.

Ben venga quindi questo divieto e non se ne lamenti nessuno; il cittadino deve sapere di avere a che fare con funzionari liberi. Sarebbe gravissimo poterli individuare, magari in una manifestazione di piazza, come appartenenti a questo o quel

partito; verrebbe meno il prestigio e l'autorità di tali categorie, ammesso che ne abbiano.

Il gruppo del MSI destra-nazionale farà una dichiarazione di voto, ma esprime fin d'ora il suo consenso a queste norme, interpretando fra l'altro un atteggiamento ben radicato nell'opinione pubblica, la quale non vuole saperne di magistrati, poliziotti o agenti consolari appartenenti ai partiti. Mi auguro — anche se è cosa vana — che un giorno questi ultimi trovino la forza di riformare se stessi per trasformarsi in qualcosa di più serio e pulito; potremo allora rivedere il nostro atteggiamento. Tuttavia, fino a che i partiti rappresenteranno il veleno della nazione, queste categorie dovranno starne fuori (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Caria. Ne ha facoltà.

**FILIPPO CARIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo svolgere un brevissimo intervento a nome del gruppo socialdemocratico, il quale è favorevole al provvedimento in esame.

Riteniamo che i magistrati, i militari di carriera, i funzionari, gli agenti di pubblica sicurezza debbano restare fuori dalla vita partitica per garantire un minimo di serenità ai cittadini, i quali guardano molte volte alle istituzioni con preoccupazione, anche perché si sono verificati nella vita della Repubblica alcuni episodi che non consentono di essere tranquilli.

Condividiamo le proposte di legge in esame e voteremo a favore di esse poiché riteniamo che rappresentino un grande contributo di chiarezza della nostra vita politica e democratica.

**PRESIDENTE.** Poiché gli altri deputati iscritti a parlare sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Del Pennino.

**ANTONIO DEL PENNINO, Relatore.** Signor Presidente, la mia replica sarà commisurata all'ampiezza del dibattito ed alla

scarsità delle obiezioni che sono state mosse al provvedimento al nostro esame.

Questa proposta di legge è giunta finalmente alla discussione in aula a seguito alla mancata approvazione dei reiterati decreti in materia di divieto di iscrizione ai partiti politici per gli agenti di polizia, come ricordato nel suo intervento dal collega Mellini. In pratica sono passati undici anni da quando è stato intrapreso l'iter legislativo della disciplina in esame, dato che essa riflette sostanzialmente una serie di iniziative che hanno attraversato l'ottava e la nona legislatura.

Credo di dover sottolineare che il provvedimento ha oggi maturato attorno a sé un consenso sufficientemente vasto per consentirne una rapida e concorde approvazione.

Per quanto concerne il merito delle posizioni manifestate dai colleghi intervenuti in sede di discussione sulle linee generali, ritengo che valga la pena di soffermarsi su due obiezioni in particolare.

Innanzitutto, si è parlato dell'inopportunità di prevedere in questo testo di legge il divieto di iscrizione ai partiti politici per quanto riguarda i magistrati. L'appunto è stato sollevato dal collega Pacetti sulla base del voto della Commissione giustizia, con cui è stata approvata un'analoga norma nell'ambito del provvedimento sulla responsabilità disciplinare. Comprendo un'obiezione del genere, ma non ritengo che essa debba essere accolta. Infatti una disciplina omogenea ed unitaria per queste categorie può essere effettivamente garantita solo approvando un provvedimento di carattere generale come quello al nostro esame. Se separassimo la disciplina riferita ai magistrati da quella relativa alle altre categorie, probabilmente rischieremo fra qualche tempo di ritrovarci con una situazione contraddittoria determinata dal diverso iter dei progetti di legge, come è accaduto per i provvedimenti settoriali approvati in tutti questi anni, a cominciare da quello sugli agenti di polizia.

Una seconda obiezione sulla quale è necessario soffermarsi è stata sollevata dal collega Mellini, riprendendo un'osserva-

zione per alcuni versi analoga, avanzata dal collega Pacetti. Essa riguarda il carattere delle associazioni per cui deve essere previsto l'obbligo di denuncia dell'iscrizione da parte dei soggetti interessati al provvedimento in esame. Credo che eliminare il riferimento alle associazioni con finalità politiche, introducendo — come previsto nel provvedimento sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, che raccoglie le indicazioni avanzate dai colleghi Mellini e Pacetti — l'obbligo per tutte le associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, rappresenti una soluzione che assicurando carattere generale all'obbligo di pubblicità, consente una più attenta e più puntuale conoscenza dei vincoli dei magistrati o dei funzionari da parte dei cittadini.

Ho già avuto modo di sottolineare nella relazione scritta un'argomentazione che ritengo opportuno ribadire in questa brevissima replica. Essa riguarda l'opportunità di introdurre nel provvedimento alcune norme più stringenti circa la possibilità di candidatura alle elezioni per i soggetti indicati nell'articolo 1 del provvedimento. In questo senso ho predisposto un apposito emendamento. Un'analoga disposizione è contenuta nella proposta di legge di cui l'onorevole Altissimo è primo firmatario, come anche nei provvedimenti sullo stato giuridico dei magistrati.

Credo, infatti, che, se non vogliamo limitarci a un garantismo formale (si sancisce il divieto di iscrizione ai partiti politici, consentendo, tuttavia, nella realtà l'indiretto collegamento, che sfocia poi nella più diretta partecipazione nel momento elettorale), sia opportuno introdurre nel provvedimento al nostro esame anche una norma relativa alle limitazioni all'esercizio dell'elettorato passivo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro dell'interno.

**VINCENZO SCOTTI, Ministro dell'interno.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'ampio consenso manifestato sul testo predisposto dalla Commissione sia un dato estremamente positivo.

Si giunge, sia pure con ritardo, ad una disciplina generale in materia, che tra l'altro elimina una discriminazione nei confronti di alcuni soggetti, gli appartenenti alle forze di polizia, per i quali già oggi esiste il divieto di iscrizione ai partiti politici. Per essi il Governo aveva emanato un decreto-legge per una proroga del divieto richiamato, in attesa dell'esame e dell'approvazione del provvedimento più generale oggi in discussione.

Per quanto riguarda le osservazioni avanzate nel corso del dibattito, vorrei partire dall'ultima, formulata dal relatore. Concordo pienamente sulla necessità di introdurre nel provvedimento al nostro esame norme riguardanti l'elettorato passivo. Mi riferisco ai termini di decorrenza per la presentazione alle elezioni in riferimento alla cessazione dall'attività e alla possibilità di essere candidati in collegi o circoscrizioni in cui si abbia prestato servizio nell'ultimo periodo dell'attività medesima. Ciò implicherebbe infatti — e lo abbiamo già valutato con grande preoccupazione — comportamenti dei soggetti interessati spesso rivolti più a ricercare consenso elettorale che a compiere un dovere d'ufficio. Occorre prestare molta attenzione al riguardo, perché non avrebbe senso il divieto di iscrizione ai partiti politici se non fosse accompagnato dal tipo di garanzia richiamato.

In ordine all'altra obiezione mossa, circa la sovrapposizione di alcune norme del provvedimento in discussione, relative ai magistrati, a quelle già previste in altro provvedimento, ritengo che le osservazioni del relatore in merito alla necessità di una disciplina generale contenuta in un unico testo legislativo sia dirimente.

In merito all'esigenza sollevata dal collega Mellini di un chiarimento in ordine alle organizzazioni con finalità politiche, ritengo che quando discuteremo...

**MAURO MELLINI.** Mi riferisco soprattutto alle organizzazioni collaterali.

**VINCENZO SCOTTI, Ministro dell'interno.** Sto parlando delle organizzazioni collate-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1991

rali, previste nell'articolo 3, a cui lei ha fatto riferimento.

MAURO MELLINI. Nell'articolo 3 vi sono due ipotesi: le associazioni con finalità politiche e quelle collaterali ai partiti politici.

VINCENZO SCOTTI, *Ministro dell'interno*. Credo che, al momento della discussione sull'articolo 3 e su eventuali emendamenti ad esso presentati, potremo entrare nel merito di possibili correzioni e integrazioni al testo in esame, che rendano più chiaro e incisivo l'obiettivo che vogliamo realizzare: l'applicazione della norma della Costituzione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sospendo la seduta fino alle 19.

**La seduta, sospesa alle 11,  
è ripresa alle 19.**

#### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati De Carolis, Grippo e Romita sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono ventinove come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

#### **Autorizzazioni di relazione orale.**

PRESIDENTE. La VI Commissione permanente (Finanze) e la IX Commissione permanente (Trasporti) hanno deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea, rispettivamente, sui seguenti disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi» (già approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5418-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

S. 2623 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie» (approvato dal Senato) (5494).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

*alla IV Commissione (Difesa):*

S. 2625. — Sen. VALIANI ed altri: «Contributo dello Stato a favore delle Associazioni combattentistiche» (approvato dalla IV Commissione del Senato) (5515) (con parere della I e della V Commissione);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

Disegno di legge e proposte di legge d'iniziativa dei deputati POLI BORTONE ed altri; MIGLIASSO ed altri; TURCO ed altri; FRANCESE ed altri e BIONDI: «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro» (già approvato, in un testo unificato, dalla XI Commissione della Camera e modificato dalla XI Commissione del Senato) (1818-1192-1316-1378-1379-3828/B) (con parere della II Commissione).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1991

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifica di norme in tema di durata della custodia cautelare (5496).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifica di norme in tema di durata della custodia cautelare.

Ricordo che nella seduta del 7 marzo scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 60 del 1991, di cui al disegno di legge di conversione n. 5496.

Avverto che sono state presentate le seguenti questioni pregiudiziali di costituzionalità:

La Camera,

considerato che il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, laddove è detto che «la custodia cautelare è immediatamente ripristinata se l'imputato è stato scarcerato in forza di un provvedimento fondato su una interpretazione degli articoli 297, comma 4, e 304, comma 2, del codice di procedura penale diversa da quella indicata nei commi 1 e 2», trasgredisce la natura di *ius singulare* del decreto-legge n. 60 del 1991, è quindi in contrasto con l'articolo 3 della nostra Costituzione, in cui si sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge,

delibera

di non passare alla discussione del disegno di legge di conversione del decreto stesso.

Russo Franco, Lanzinger, Cecchetto Coco, Scalia.

La Camera,

ritenuto che il disegno di legge n. 5496 ha ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, decreto che, a fronte di un preteso contrasto tra la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione e le «opinioni finora espresse da tutti gli studiosi del tema» impone una «interpretazione autentica» di norme del codice di procedura penale in tema di libertà personale dell'imputato;

ritenuto che l'interpretazione autentica non può considerarsi «provvedimento provvisorio» che il potere esecutivo possa adottare per superare la giurisprudenza dei supremi organi giurisdizionali;

ritenuto che tale pretesa interpretazione autentica si traduce in una normativa con efficacia retroattiva in tema di libertà personale, violando il principio della irretroattività delle leggi anche nel più restrittivo campo degli atti processuali regolati dalla legge del tempo della loro emanazione;

ritenuto che il decreto stesso prevede addirittura l'eversione del giudicato formatosi sulle questioni incidentali relative alla libertà personale;

ritenuto che per giunta il decreto contiene un espresso ordine di ristabilire la custodia cautelare di coloro che siano stati liberati in forza di provvedimenti in difformità dalle opinioni espresse dai suddetti studiosi;

ritenuto che tali contenuti del decreto comportano una grave e inaudita violazione di numerose norme costituzionali ed in particolare dell'articolo 102, comma 1, 101 comma 2, 25, comma 1, 13, comma 2, 111, comma 2 della Costituzione,

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge di conversione di cui sopra.

Mellini, Calderisi, Tessari, Zevi, Azzolina.

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione nella quale potranno intervenire, oltre ai proponenti di ciascuno dei documenti presentati, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

L'onorevole Franco Russo ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, il gruppo verde ha presentato una pregiudiziale di costituzionalità per quanto riguarda specificamente il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 60, in quanto esso stabilisce che la custodia cautelare è immediatamente ripristinata se l'imputato è stato scarcerato in forza di un provvedimento fondato sull'interpretazione degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale.

Abbiamo presentato la questione pregiudiziale di costituzionalità riferendoci soltanto ad un punto, a nostro avviso gravissimo, nell'ambito di un disegno di legge volto a rivedere i termini della custodia cautelare nonché il computo dei giorni nei quali essa è sospesa o congelata.

Siamo in presenza di un elemento macroscopicamente anticostituzionale sul quale il Governo stesso dovrebbe porre la propria attenzione in questa sede; anche il relatore Mastrantuono in Commissione ha sollevato più di un dubbio e varie perplessità, non solo in termini generali di riferimento alla cultura dell'emergenza e alla legislazione che continua ad essere di emergenza, ma specificamente sul comma 3 dell'articolo 1. Tanto è vero che la Commissione ha affidato all'onorevole Mastrantuono — ascolteremo poi la sua relazione introduttiva — il compito di tentare di modificare tale comma. Si ribadisce però — ecco la grave conclusione alla quale è pervenuto anche l'onorevole Mastrantuono — l'impossibilità di modificare il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge.

Perché a nostro avviso è grave quanto si prevede nel provvedimento? Per le ragioni che l'onorevole Martelli conosce quanto me. Sappiamo anzitutto che il giudicato è

intangibile e che vi sono tre gradi di giudizio: l'ultimo, quello operato dalla Corte di cassazione, pur non essendo di merito, è comunque parte integrante del procedimento giurisdizionale. Inoltre, a nostro avviso il terzo comma dell'articolo 1 modifica gli equilibri, i rapporti fra i poteri dello Stato, visto che l'organo esecutivo fornisce un'interpretazione degli articoli del codice procedura penale.

A tale riguardo, credo si possa contestare il diritto del Governo a fornire un'interpretazione autentica di queste norme: appare piuttosto forzata, infatti, l'opinione secondo la quale, essendo intervenuta una legge delega nei confronti del Governo, quest'ultimo dovrebbe dare la propria interpretazione. In tal caso, però, onorevole Martelli, si viola l'articolo 7 della legge delega, che stabilisce che sia uno specifico organo a modificare, a trasformare, a migliorare il codice di procedura penale (o a peggiorarlo, soprattutto se il Governo, d'autorità, ordina la carcerazione degli imputati).

Onorevole Martelli, lei che è così esperto della teoria liberal-democratica dovrebbe sapere che quando l'esecutivo ordina la carcerazione di alcuni imputati (poco importa in questo momento se si tratti dei peggiori assassini), non ci troviamo più nell'ambito delle garanzie costituzionali della persona né in quello delle garanzie processuali, ma solo nell'arbitrio, in forza del quale il Governo decide chi e come debba essere carcerato, anche se si sono già svolti i tre gradi del giudizio.

Per tali motivi riteniamo che l'Assemblea dovrebbe approvare la nostra questione pregiudiziale di costituzionalità, essendo stato violato il principio della divisione dei poteri, per il quale l'esecutivo non può modificare quanto il potere giurisdizionale, nei vari gradi di giudizio, ha già stabilito. Inoltre crediamo vi sia problema di retroattività della norma penale; sappiamo bene, essendovi al riguardo specifiche pronunce della Suprema Corte di cassazione, che quando si ledono i diritti di libertà personale in forza di disposizioni del codice di rito, si è di fronte a disposizioni sostanzialmente penali e pertanto

non deve valere il principio della retroattività.

In questo caso, il Governo fornisce la sua interpretazione degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale. Non voglio stabilire se abbia ragione il giudice Carnevale o meno, se le disposizioni dell'articolo 304 (che prima era costituito da un solo comma, poi ampliato in rapporto all'andamento dei maxi-processi) siano corrette o meno. Desidero solo porre alcune questioni. Anzitutto, può l'esecutivo fornire l'interpretazione autentica di norme del codice di procedura penale, ledendo così quanto previsto dalla legge delega? In secondo luogo, fatto ancora più importante, può l'esecutivo, proprio in forza di tale interpretazione, disporre addirittura la carcerazione di pericolosi — a suo avviso — criminali? Può l'evocato allarme dell'opinione pubblica mettere in mora i principi garantisti? Sappiamo bene che i principi garantisti valgono proprio per difendersi dalle opinioni della maggioranza, dagli attacchi e dalle pressioni politiche; valgono cioè per far sì che il singolo sia condannato solo per i reati che ha commesso e che sono accertati attraverso i tre gradi del processo penale previsti dalla legge.

Nel caso al nostro esame, assistiamo invece ad un completo rovesciamento di questi principi: sensibile all'allarme dell'opinione pubblica, il Governo se ne fa interprete — ledendo però i gradi del processo — e si sostituisce al giudice nell'ordinare la cattura di un cittadino. Queste procedure mi ricordano l'*ancien régime* e mi sembrano addirittura più vecchie delle codificazioni liberali.

Ritengo, dunque, che il decreto-legge al nostro esame non meriti di essere esaminato da questa Camera, che dovrebbe avere la dignità, il coraggio e la forza di dire di no al Governo. L'allarme dell'opinione pubblica, molto spesso artatamente alimentato e male interpretato, non può indurre il Governo a manomettere i tre gradi del processo.

Vorrei ora soffermarmi su altre due questioni, estremamente rilevanti. Per quanto riguarda i maxi-processi, non pos-

siamo addebitare agli imputati le lentezze e le incertezze della giustizia. Di fronte alla sentenza del giudice Falcone molti partiti si sono scandalizzati; ma solo alcuni imputati nei maxi-processi sono rimasti in galera, perché condannati, mentre è risultato che decine e decine di persone hanno avuto, nella vicenda esaminata, un ruolo assolutamente marginale.

E noi, in nome del bene pubblico, in nome della lotta alla mafia, stiamo distruggendo un valore che riguarda tutti i cittadini italiani. Non combattiamo la mafia con le armi della legge, ma con quelle dell'emergenza e dello stato di eccezionalità. E tutti sappiamo — sono ormai dieci anni che si va avanti in questo modo — che la legislazione dell'emergenza, le norme speciali per colpire la delinquenza organizzata, non hanno prodotto alcunché. Molti processi hanno raggiunto l'assurdità di veder coinvolte contemporaneamente centinaia di persone ed hanno fatto venir meno il principio guida della responsabilità personale.

Mi chiedo poi — e questa è la seconda considerazione di ordine generale — se per il cittadino debba valere la presunzione di innocenza, perché è questo che ormai si mette in discussione. Spesso sembra che ci si possa accontentare del primo o al massimo del secondo grado del processo, senza arrivare al giudizio della Cassazione (come se i vizi di legittimità o l'uniformità delle sentenze, di cui questa dovrebbe essere garante, non avessero più alcun valore).

Io non sono d'accordo. Il processo penale ha al suo interno delle autocorrezioni e, pur essendo possibile l'errore giudiziario, si cerca di limitarlo attraverso i vari gradi di appello, che la società umana per secoli ha costruito.

Inoltre, siamo ad una cortina fumogena che giustifica qualsiasi manomissione dei principi del diritto, qualsiasi ferita dei principi garantisti. Il centro del processo non è più l'individuo, il singolo imputato del quale devono essere accertati i reati commessi; siamo di fronte ad una sorta di processo di attacco, ad un processo politico nel senso pieno del termine: il giudice

diventa cioè lo sceriffo, colui che deve realizzare il bene comune e difendere l'ordine pubblico. Ma non è questo il compito di un giudice che invece, in base alla legge e pure interpretandola in modi diversi, deve accertare se l'imputato abbia commesso o meno un determinato delitto. Ad altri organi spetta il compito di intervenire per tutelare l'ordine pubblico e per combattere la criminalità organizzata.

Mi chiedo come mai, mentre i decreti-leggi vengono sfornati a ritmo serrato e si è modificata la legge Rognoni-La Torre; mentre per cominciare a manomettere la legge Gozzini l'articolo 13 è stato interpretato tanto da modificarlo e successivamente è stato adottato il decreto-legge in materia di criminalità; mentre per rispondere ad una sentenza della Corte di cassazione si è intervenuti con altro decreto-legge, non si sia ancora discusso sul problema degli appalti e dei controlli sulle pubbliche amministrazioni. Mi chiedo come mai non si sia pervenuti ad una disciplina in un campo, quello degli appalti, sul quale la mafia ha messo da tempo le mani e come mai non si sia in grado di condurre una battaglia politica di moralizzazione dei partiti.

Per colpire alcuni imputati dei maxi-processi mafiosi (chiamiamoli pure così) voi manomettete principi che riguardano tutti i cittadini italiani. Ci troviamo così di fronte ad uno *ius singulare* che è escluso da secoli nel diritto penale: non si può varare una legge priva delle caratteristiche dell'astrattezza e della generalità! Le sarei grato, onorevole Martelli, se ci spiegasse quali sono i principi garantisti che vi hanno guidato nella stesura del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge. A mio avviso, è impossibile dirlo. E dunque, onorevole Martelli, dovrebbe riconoscere che i suoi principi liberal-democratici, di fronte a questo «bene comune», a questa finalità, vengono a cadere.

Lei sa, onorevole Martelli, che la concezione sostanzialistica del diritto, oltre che quella della storia, ha portato alla manomissione dei diritti individuali. Voi oggi avete messo nuovamente in carcere dei mafiosi; ma bisogna tenere presente che la

norma della quale ci occupiamo varrà per sempre. Voi avete leso il carattere astratto e generale della norma giuridica e avete introdotto uno *ius singulare*; ma questo si abatterà contro i singoli cittadini italiani! Il processo non servirà più per accertare, e i suoi vari gradi per verificare, ciò che è stato stabilito dalla sentenza di primo grado, ma sarà ridotto ancora una volta a luogo di battaglia politica; il che rappresenta la negazione di una elaborazione ormai secolare che è riportata nella nostra Carta costituzionale.

Per questi motivi, signor Presidente, spero che la nostra pregiudiziale di costituzionalità si approvi e che, quindi, il decreto legge n. 60 non entri a far parte del nostro ordinamento.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mellini ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità.

**MAURO MELLINI.** Signor Presidente, signor ministro di grazia e giustizia, quando fu lanciata la campagna per una giustizia secondo legalità, per una «giustizia giusta» nella quale lei ha certamente svolto un ruolo che le è stato riconosciuto anche dalla acquisita ostilità nei suoi confronti (che le ha fatto onore) di magistrati emergenzialisti, di quei magistrati che si sono scagliati contro l'idea di una giustizia responsabile (che è tutt'uno con il concetto di giustizia secondo la legge e di giudici soggetti alla stessa), non avrei mai pensato che dopo qualche tempo, vedendola sul banco del Governo quale ministro di grazia e giustizia, avrei dovuto dirle le cose che dovrò dirle, ma soprattutto rispondere a cose da lei dette e fatte, quale questo incredibile decreto-legge.

Evidentemente, signor ministro, i comportamenti hanno significato diverso secondo gli intendimenti, le prospettive ed il grado di — tra virgolette — realismo politico o di ingenuità — e qui forse non vanno le virgolette — che hanno coloro che fanno o, come me, pretendono di fare politica.

Signor ministro di grazia e giustizia, quello al nostro esame è il quinto provve-

dimento che viene adottato per manipolare un processo. Era questa l'occasione, signor ministro di grazia e giustizia, per chi ha sostenuto o era implicato nelle campagne in cui ella ha avuto parte, di fare il punto di una situazione nell'interesse del nostro paese, nell'interesse della giustizia ed anche di quella lotta alla criminalità che, se intesa come funzione di prevenzione generale e non come qualificazione dei singoli atti che dovrebbero e debbono essere di giustizia, e quindi di attuazione e di applicazione della legge, certo non avrebbe potuto che giovare della constatazione di un fallimento del quale certamente non a lei e nemmeno alla classe politica, se non per omissione, può essere fatto addebito.

Avete voluto raccogliere l'eredità del fallimento della giustizia dell'emergenza! Avete voluto fare vostra la giustizia dell'emergenza! Un anno fa io avevo scritto in un mio libretto queste cose e purtroppo sono stato profeta: avevo intuito la manovra che io non attribuivo, però, al ministro Martelli, pensando che rispondesse ad una concezione andreottiana.

Avete voluto togliere la giustizia dell'emergenza dalle mani di alcuni magistrati per farne cosa vostra! Ma io credo che, allo stesso tempo, il passaggio tra queste due fasi, probabilmente rappresentato dal suo strano *interim* al Ministero di grazia e giustizia, onorevole Martelli, abbia segnato, con il decreto-legge n. 60, un *pactum sceleris* o, se vogliamo usare un'espressione più benevola, una *captatio benevolentiae* vostra nei confronti dei magistrati del partito dell'emergenza, dei magistrati oltranzisti, di una Associazione magistrati che vergognosamente nell'attuale circostanza si è dimenticata della sua funzione. Lo ha fatto nei confronti dei pretori! Debbo tornare ad esaminare gli atti che riguardano un altro provvedimento, quello di interpretazione autentica per decreto-legge della disciplina dell'assunzione dei giocatori di pallone: il pretore voleva farli assumere dall'ufficio di collocamento, scegliendoli tra le liste dei disoccupati, ma l'Associazione magistrati — mi pare di ricordare, ma lo accerterò — ebbe

a che dire contro quell'intervento sostitutivo della funzione interpretativa.

Oggi, di fronte alla violazione più palese delle funzioni dell'intera Corte di cassazione, una associazione magistrati, rappresentata da un presidente consigliere di Cassazione, non avverte la necessità di protestare contro l'ignominia rappresentata dalla violazione patente, dal disprezzo, dallo schiaffo dato all'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario, in cui si dice che è «compito della Corte suprema di cassazione assicurare l'esatta osservanza delle leggi e l'uniformità della giurisprudenza».

Voi avete inventato l'interpretazione autentica, nel contrasto — nientedimeno! — tra la giurisprudenza della Corte di cassazione e l'opinione degli studiosi che finora si sono espressi sull'argomento.

Signor ministro, tutto viene però superato da un dato di fatto: voi state gestendo con decreti-legge reiterati (siamo arrivati al quinto provvedimento!) un processo che è la dimostrazione del fallimento dei maxiprocessi! Ma allora affrontatelo questo problema!

Sento dire, signor ministro — lo dimostra anche l'atteggiamento del relatore, che appartiene al suo partito — che, in fondo, di fronte alle reazioni, una volta tanto non troppo sommesse, provenienti anche dalla categoria cui appartengo (sto parlando degli avvocati), è possibile arrivare ad un accomodamento, magari sopprimendo l'articolo 3 e comunque facendo salvi e conservando gli effetti del decreto-legge ... anche se incostituzionale! In altri termini, si vuole accentuare una volta di più il carattere di mandato di cattura per decreto-legge. In questo modo il processo si dimostra essere oggi un processo da spettacolo; uno spettacolo che richiede l'elemento della finzione, propria appunto degli spettacoli. Tale finzione è rappresentata dal fatto che non di un processo si tratta, ma di una parata la cui gestione è affidata in parte ai magistrati, in parte ai decreti-legge.

Poiché quell'atto risponde ad un atto di lotta, a questo punto è guerra. Ma in guerra non esiste il problema dei colpevoli

e degli innocenti, bensì quello di chi ti sta di fronte... Tu stai di fronte e quindi sei il nemico. Poiché sei il nemico, ti debbo colpire. Se il colpo non va a segno, ecco allora che si ha uno sbandamento. Questa è la logica della cosiddetta giustizia! Ci siamo illusi che il deputato Martelli, vicesegretario del partito socialista, avrebbe dato il proprio contributo in una certa direzione, invocando un voto popolare su una questione certo non attinente direttamente ai maxi-processi ma comunque relativa ad una concezione della giustizia rispondente ai diritti soggettivi dei cittadini: ci siamo illusi, dicevo, di averlo dalla nostra parte. Invece l'abbiamo contro! O, peggio ancora, abbiamo di fronte il cinismo dell'indifferenza. In risposta a determinate osservazioni, si dice: questo è ciò che passa il convento!

Il problema era, allora, quello di pasticciare con le elezioni anticipate, gioco nel quale il partito cui appartenevo ha avuto il gravissimo torto di lasciarsi coinvolgere per fare i vostri interessi elettorali. Oggi, gli interessi sono diversi e, dunque, si faccia pure tale decreto-legge!

Quanto ho detto, senza far riferimento a norme costituzionali, costituisce la più grave accusa di incostituzionalità che possa essere avanzata nei confronti di un decreto-legge. È stata battuta la strada della falsificazione per creare un falso processo e compiere falsi atti processuali, alterandone il corso. Non avrei bisogno di dire altro. Se dobbiamo proprio aggiungere qualcosa, cominciamo dall'interpretazione autentica. Quest'ultima, signor ministro, non è un'interpretazione in senso stretto perché è un atto legislativo al quale, attraverso la formula di riferimento dell'interpretazione, s'intende dare effetto retroattivo. Nel caso in esame l'effetto retroattivo è un effetto eversivo nonché lesivo di un principio rispetto al quale non è concepibile tornare indietro.

L'ultimo comma dell'articolo 13 della Costituzione recita che «la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva». Cosa significa «stabilire»? Rendere certi tali limiti. Indubbiamente

il nuovo codice è espressione di un pasticcio, perché in esso figurano gli espedienti e le esigenze dell'emergenza: miserabili espedienti che hanno però conseguenze. È così! È vero, ma è anche vero che esistono direttive sul codice, alcuni punti fermi e precisi ai quali si è fatto riferimento — anche se non soltanto a questi — nell'interpretazione data dalla Corte di cassazione. E non entrerò nel merito dei giudizi espressi da certe persone che si ergono a giudici ed affermano «la palese infondatezza» di tale interpretazione. Ma chi sono?

Signor ministro, qualcuno autorevolmente sostiene che lei non abbia interpellato i suoi consulenti. Il fatto comunque non mi interessa perché responsabile, fino a prova contraria, è il ministro. Mi chiedo però chi siano questi Soloni che sanno tutto, che dicono che è palesemente infondata la giurisprudenza della Corte di cassazione. Ma chi glielo ha detto?

Ad interessarci, però, è un'altra questione: deve, cioè, essere la legge a stabilire i termini della carcerazione preventiva. «Stabilire» significa: rendere stabili. La filologia in questo caso, come diceva Benedetto Croce, è filosofia. Quindi il senso deve essere che la legge rende stabili i termini della carcerazione preventiva; questi non possono dipendere da provvedimenti emanati di volta in volta. Quante volte li avete cambiati nel corso ed ai fini di questo stesso processo! Dai banchi del Governo il Presidente Andreotti diceva: escono otto o dieci persone; poi, no, non sappiamo bene quante ma non possiamo permettere che escano. Dimentichiamo tutti che è la Costituzione a stabilire che gli imputati — senza fare gradazioni di responsabilità — escono, e debbono uscire se vengono superati quei limiti. È la Costituzione! Non possiamo applicare la Costituzione? Abbiate il coraggio di dirlo! Venite a dire: ce la siamo messa sotto i piedi!

Personalmente sono convinto che ciò sia avvenuto da molto tempo. Quando si è cominciato a parlare di riforme istituzionali, l'unico significato che avete saputo dare ad esse è proprio questo: la Costituzione è in quiescenza ed ormai è *in itinere*

la sua trasformazione. Cominciamo perciò a dare delle anticipazioni.

I termini massimi di custodia cautelare, stabiliti per legge, voi li stabilite di volta in volta; e la legge, che assume la forma specifica dell'atto processuale per quel determinato fine, per voi diventa la forma della legge, l'atto processuale che se ne infischia della legge precedente e della Costituzione. Questo è il punto primo che direi va oltre la stessa portata dell'eversione del giudicato. Infatti, l'altro aspetto sconcertante di questa vicenda è rappresentato dall'articolo 3. Secondo me, già nella formulazione della pretesa di interpretazione autentica, in questa materia, si manifesta l'intenzione diretta a colpire, a «dover» colpire il giudicato, perché questa è la finalità che vi siete posti, che è poi un *continuum* che attraversa tutti i provvedimenti che riguardano questo disgraziato, e nello stesso tempo esemplare, processo di Palermo.

Da ciò discende la violazione di tutte le disposizioni attinenti alla giurisdizione, ad esempio delle norme relative al diritto alla difesa. Io imputato mi difendo davanti alla Corte di cassazione, poi si decide per decreto-legge. Di fronte a quest'ultimo, l'imputato, la parte lesa, il pubblico ministero, in una parola le parti non hanno voce in capitolo. Così si sostituisce un atto con altro atto nell'ambito del processo al di fuori di ogni concezione di difesa.

Vi immaginate, signori del Governo, il giorno in cui si arriverà, se ci si arriverà, alla conclusione di questo processo, ed un signore di nome Michele Greco (o qualcuno con altro nome), che ha fatto 5 anni e 5 giorni di isolamento e che adesso ricomincia, anche se non da capo, andrà nelle istanze giurisdizionali europee a raccontare queste cose? Dovremo vergognarci davanti a Michele Greco! Ci avete portato a questo punto: vergognarci davanti a Michele Greco per ciò che avete fatto! Questa è la lotta contro la mafia: una lotta nella quale lo Stato deve coprirsi il volto, nella quale siamo noi a doverci coprire il volto!

La lotta contro la mafia e contro la criminalità è la lotta dei principi, della verità, della giustizia, della gente dabbene contro

il crimine; ed io nego che possa avervi diritto di cittadinanza un gesto che non è da galantuomini, perché dobbiamo vergognarcene persino nei confronti di persone che ci assicurate — e possiamo darlo per scontato — essere estremamente pericolose.

Ebbene, rispetto a queste persone c'è da domandarsi chi si sia messo a giocare, portandole in scena invece che in tribunale. Questa è la verità, signor ministro! La sua responsabilità consiste nel presentare al Parlamento ed al paese un'analisi di questi fatti. Credo peraltro che il Martelli del referendum avesse in qualche modo compreso tale situazione: spero che non l'abbia dimenticata. Egli ha il dovere di dire al paese che qualcuno ha giocato. Certo si tratta di personaggi pericolosi; ma si tenga conto che in Inghilterra si celebra un processo per volta e non si attribuisce mai una imputazione per due omicidi, ma per uno solo, perché si afferma che una persona non può essere impiccata più di una volta.

Ora, io non pretendo che si impicchi nessuno, ma sostengo che i principi che sono alla base di questa concezione sono stravolti da chi si è assunto certe responsabilità per produrre l'impressione del grande processo, dello «scenario», dell'«affresco». Quante volte abbiamo letto che in una ordinanza di rinvio a giudizio vi era «un affresco» della situazione? Ebbene, questa è gente che ha scherzato con il fuoco! E vi siete portati Falcone al ministero!

Fin dallo scorso anno, nel mese di marzo, a seguito della telefonata ad Andreotti, scrivevo: «Certo, il problema dei pentiti, il caso Tortora...» No, è rimasto il fatto ed il rapporto personale! È giusto difendersi, e sarebbe giusto che il giudice, di fronte a certe situazioni, informasse anche le autorità politiche; ma questa non può diventare l'unica soluzione.

E c'è poi l'evoluzione a cui assistiamo e che avviene anche attraverso l'individuazione delle persone che portate in quello che mi dicono sia un nuovo *bunker*. In Italia infatti c'è questa storia dei *bunker*: Saddam Hussein aveva i suoi, e noi abbiamo le aule giudiziarie. E adesso state

costruendo un *bunker* nel Ministero di grazia e giustizia, per il quale mi dicono che siano stati stanziati 850 milioni. Vedremo. C'è stato un altro caso di uno stanziamento di 750 milioni per un certo magistrato; ma non è di queste cose che dobbiamo occuparci, né vogliamo portare il discorso a questo livello, anche se non sarebbe tanto lontano dal livello al quale si gestiscono e si giocano i problemi in esame.

Eversione del giudicato, dicevo. Si sostiene che si tratta di un'interpretazione autentica: ebbene, se si tratta di questo, come si può fare in modo che essa si rifletta anche sui casi chiusi, essendo chiusa la questione incidentale sui termini di carcerazione? Se di interpretazione autentica si tratta, non si può non prendere atto che l'interpretazione non può avere effetto che per il futuro.

Si porta il decreto-legge sotto il tabarro, come una volta si portava la lupara; si sono chiamate queste persone nelle questure in attesa che arrivasse il «decreto-legge-mandato di cattura». Ma è mai possibile una cosa di tal genere? Si tratta di eversione del giudicato!

Signor ministro di grazia e giustizia, è persino irritante fare l'elencazione, e non soltanto perché è troppo lunga, di tutte le norme della Costituzione che siete stati capaci di violare in una volta sola. Non entrerò poi nel merito della questione né in una serie di altri spropositi contenuti in questo decreto-legge.

Mi rivolgo ai colleghi della Camera, ma penso anche ai colleghi della mia professione e a quanti oggi pensano che di fronte a pretese aperture, delle quali credo sentiremo parlare, sia necessario trovare una via d'uscita. Ma la via d'uscita è una sola: cancellare questo decreto-legge. Che cosa ne volete lasciare in piedi? L'interpretazione autentica? Ma l'interpretazione autentica è una bestemmia per i termini in cui è stata fatta e per i suoi contenuti.

Nella relazione si adduce come giustificazione del provvedimento il contrasto di una recente pronuncia della Corte di cassazione con le opinioni di alcuni illustri studiosi sul tema. Signor ministro, lei co-

noscerà tutte persone illustri, ma anch'io conosco qualche studioso che ritengo illustre e che la pensa in maniera esattamente opposta. Ebbene, in tal modo si stabilisce il concetto di contrasto tra giurisprudenza e dottrina. E la dottrina non dovrebbe entrare, per espressa disposizione di legge, neppure nella motivazione delle sentenze perché la dottrina si presuppone. Certo, in questo caso presupporre la dottrina potrebbe essere persino umoristico.

Si tratta quindi di interpretazione autentica? Vi dichiarate disposti a cancellare l'articolo 3, purché ne rimangano gli effetti, vale a dire a condizione che il carattere di mandato di cattura per decreto-legge rimanga ancora più chiaramente e fermamente affermato. Infatti, dal momento che il mandato di cattura per decreto-legge è stato deciso per quel processo ed è stato messo per iscritto, adesso ci si comporta di conseguenza perché, messe nuovamente in carcere quelle persone, restano fermi gli atti compiuti col decreto-legge. Quindi, poiché il mandato di cattura è stato eseguito, non se ne ha più bisogno; basta riaffermare che gli effetti dell'atto rimangono fermi, magari interpretando autenticamente tutte le questioni che potrebbero sorgere sulla legittimità costituzionale e quant'altro del decreto in esame per spostarle sulla legge di conversione. Ma questo è il gioco delle tre carte, signor ministro! Questa è vergogna!

Non si scherza su simili questioni. Non può, come ministro di grazia e giustizia, fare la sua *captatio benevolentiae* nei confronti dei magistrati oltranzisti e segnare simili svolte passando sopra ai principi costituzionali! Non lo può fare se non distruggendo quel tanto di giustizia e di certezza del diritto senza la quale, signor ministro, lei può fare una cosa sola: abolire il Ministero di grazia e giustizia prendendo atto del fatto che nel nostro paese parlare di giustizia è semplicemente velleitario ed eversivo.

Avete teso troppo la corda e avete sbagliato dando il carattere di guerra a tale vicenda. Questa scelta è alla base di una serie di errori di strategia nei confronti del gravissimo problema della criminalità nel

sud. Avete voluto riprodurre concetti che nemmeno il generale Cialdini aveva affermato all'epoca terribile della guerra al brigantaggio.

Il sud è povero ed avvilito. Chi si ribella in questo paese sono i ricchi e le leghe. Ai simpatizzanti delle leghe che scrivono sui muri: «Mafia dal sud, soldi dal nord», sarete costretti a dire che farete la faccia feroce. Tutta una serie di provvedimenti da voi predisposti rientrano in un'ottica di demagogia, di basso e bassissimo profilo. State attenti perché a tutto c'è un limite! Voi state portando la gente a conclusioni cui spesso nel sud si è arrivati, ma soltanto nel giudizio personale: «Il tale burocrate, il tale politico, il tale giudice sono peggio di quel determinato capo mafia». Queste sono cose che si dicono e in rapporto alle quali si corrode l'immagine dello Stato.

Voi state operando in modo molto diverso, state operando su quella che è l'immagine dello Stato quale traspare attraverso l'atto più rilevante in cui si esplica la sua funzione: vale a dire la legge! voi state utilizzando la legge per avvilirne i significati! Il decreto-legge e la legge vengono utilizzati in sostituzione di atti processuali. È una legge che viola le regole del gioco del processo, che viola il principio del processo a fini di verità, è una legge che contraddice se stessa!

Nel momento in cui si determina nell'opinione la percezione di questa utilizzazione del potere fondamentale dello Stato — il potere legislativo esercitato dalle Camere o dal Governo nella sua funzione di decretazione d'urgenza, in questi termini e per queste finalità —, lo Stato non ha più un volto con il quale presentarsi al cittadino e non è più un punto di riferimento.

Voi la battaglia contro la mafia l'avete persa e l'avete persa perché queste sono le vostre scelte! L'avete persa perché questo è il volto che avete dato allo Stato attraverso magistrati impuniti, politici impuniti, amministratori impuniti, burocrati impuniti ed ora attraverso leggi impunitive.

Noi decidiamo, invece, di punire questa legge che è contraria alla Costituzione e crediamo di compiere un'opera realmente

efficace di restaurazione di un concetto di Stato che sia difendibile. Intendo riferirmi ad uno Stato in nome del quale si possa camminare a fronte alta, per lo meno nei confronti dei delinquenti o di coloro che sono ritenuti tali.

Devo dire francamente che l'idea di dovermi vergognare di fronte a chi oggi è stato riacciuffato con quegli espedienti che avete posto in essere, è un'idea che mi avvilisce profondamente! Chiunque abbia il senso della civiltà giuridica e pensi che un domani, nelle istanze europee, qualcuno possa e debba pronunciarsi su certi comportamenti dovrebbe convenire sul fatto che l'angoscia che mi affligge (signor ministro, ho il brutto vizio di sentire l'angoscia di certe situazioni) sarà certamente condivisa da altri. Cari colleghi, non esistono espedienti. In questo caso bisogna essere chiari: o si è dalla parte della Costituzione o dalla parte degli espedienti.

Per queste ragioni auspico che la Camera, con un sussulto di dignità, respinga il decreto-legge in discussione. Questo sarebbe un segno di grande vitalità del Parlamento e di grande civiltà giuridica del paese (*Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo, di DP e verde*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, il quarto comma dell'articolo 40 del regolamento, relativo alle questioni incidentali, afferma testualmente: «...Chiusa la discussione, l'Assemblea (...) decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi» — se ci sono — «con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito». Di fronte ad una previsione regolamentare così chiara, signor Presidente, credo che non resti altro che passare alla votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1991

Pur rendendomi conto che la situazione attuale non consente di ipotizzare l'esistenza del numero legale, dobbiamo ribadire la necessità di non separare le votazioni dalle discussioni. Questa bruttissima prassi o vezzo consente che le votazioni abbiano luogo senza che i deputati abbiano effettivamente partecipato alla discussione del documento che si vota.

Le chiediamo quindi di applicare il quarto comma dell'articolo 40 del regolamento e procedere alla votazione; mancherà il numero legale e si osserverà quanto previsto dal regolamento stesso.

**PRESIDENTE.** Onorevole Calderisi, come lei può immaginare, conosco il quarto comma dell'articolo 40 del regolamento; la ringrazio comunque per averlo ricordato.

Lei sa che è mio costume dare rigorosa applicazione alle norme; anzi, talvolta sono stato fatto oggetto di osservazioni per qualche interpretazione rigida del regolamento. Per quanto riguarda il caso di specie, di cui stiamo parlando in seguito al suo richiamo al regolamento, non intendo discostarmi dalla prassi largamente consolidata che fa rientrare nei poteri ordinatori del Presidente la valutazione circa l'opportunità di rinviare il voto di questioni incidentali a seduta diversa da quella in cui hanno luogo gli interventi su questi strumenti.

La Presidenza, appreziate le circostanze, ritiene dunque di avvalersi di questo potere. Lei, onorevole Calderisi, potrà avanzare obiezioni sotto il profilo dello stile, ma ritengo, in questo modo, di procedere nell'ambito del rispetto delle norme.

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 20 marzo 1991, alle 9,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Votazione finale del disegno di legge:*

S. 2610. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17 recante ulteriori provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nell'area del Golfo Persico (*Approvato dal Senato*) (5473).

3. — *Votazione finale del disegno di legge:*

S. 2611. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (*Approvato dal Senato*) (5503).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche in tema di durata della custodia cautelare (5496).

*Relatore:* MATRANTUONO.  
(*Relazione orale*).

5. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 1286-1594-1605. — Senatori MACIS ed altri; ACONE ed altri; Disegno di legge di iniziativa del Governo — Istituzione del giudice di pace (*Approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (5251).

FRACCHIA ed altri — Istituzione del giudice di pace (3422).

VAIRO ed altri — Norme per l'istituzione del giudice di pace (3575).

*Relatore:* NICOTRA.

6. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FUMAGALLI CARULLI ed altri — Istituzione delle preture circondariali equiparate (4582).

PEDRAZZI CIPOLLA ed altri — Modifiche

## X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1991

ed integrazioni alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente istituzione delle preture circondariali (4758).

*Relatore:* NICOTRA.

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

VIOLANTE ed altri — Impiego di laureati in giurisprudenza come assistenti dei pubblici ministeri (5393).

*Relatore:* MASTRANTUONO.

(*Relazione orale*).

8. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

LABRIOLA ed altri — Divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero (2851).

Divieto d'iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, gli appartenenti alle forze di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero (3830).

ALTISSIMO ed altri — Divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari, gli agenti di polizia e i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero e norme sull'elettorato passivo (4332).

*Relatore:* DEL PENNINO.

9. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 61, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della

legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (5498).

*Relatore:* LABRIOLA.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (5369).

*Relatore:* CARDETTI.

(*Relazione orale*).

11. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Norme in materia di sospensione, decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità relative a cariche elettive presso gli enti locali (5428).

RIZZO — Nuove norme in materia di ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e loro estensione ad altri incarichi pubblici (5220).

*Relatore:* CARDETTI.

(*Relazione orale*).

**La seduta termina alle 20.**

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA  
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea  
alle 22,10.*

PAGINA BIANCA

---

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 MARZO 1991

---

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 19 marzo 1991.**

Babbini, Becchi, Brocca, Francesco Bruni, Cafarelli, Carlo Casini, Colombo, D'Aquino, de Luca, Ebner, Felissari, La Malfa, Lenoci, Mancini Giacomo, Martino, Montecchi, Pellicanò, Pellizzari, Rabino, Riggio, Rodotà, Scovacricchi, Stegagnini, Umidi Sala, Zarro, Zoso.

*(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).*

Babbini, Becchi, Brocca, Francesco Bruni, Cafarelli, Carlo Casini, D'Aquino, De Carolis, de Luca, Ebner, Felissari, Grippo, La Malfa, Lenoci, Mancini Giacomo, Martino, Montecchi, Pellicanò, Pellizzari, Rabino, Riggio, Rodotà, Romita, Scovacricchi, Stegagnini, Umidi Sala, Zarro, Zoso.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PIERMARTINI: «Disciplina dell'attuazione del processo di alienazione del patrimonio residenziale di proprietà di enti pubblici e privati» (5551);

PAOLI: «Interventi per la realizzazione di impianti da destinare a spettacoli e manifestazioni di musica leggera» (5552).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data odierna il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 2602. — Disegno di legge di iniziativa del Governo; POLI BORTONE ed altri; MIGLIASSO ed altri; TURCO ed altri; FRANCESE ed altri; BIONDI «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro» (*approvato, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente della Camera e modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1818-1192-1316-1378-1379-3828-B).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

RIVERA ed altri: «Istituzione del Ministero dello sport» (5305) (*con parere della II, della V, della VII, della VIII, della XI e della XII Commissione*);

*alla VII Commissione (Cultura):*

AMALFITANO ed altri: «Ordinamenti della professione di educatore fisico» (5264) (*con parere della I, della V, della VI e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento*);

L'ABRIOLA ed altri: «Concessione di un contributo straordinario all'Università di Pisa, nella ricorrenza del 650° anniversario della fondazione» (5395) (con parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione);

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

ANIASI ed altri: «Istituzione del registro degli operatori professionali del settore della cartellonistica stradale e dell'arredo pubblicitario nei centri urbani» (5198) (con parere della I, della II, della V e della IX Commissione);

*alla IX Commissione (Trasporti):*

SANESE ed altri: «Modifiche e integrazioni all'articolo 317 del codice della navigazione, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per favorire la installazione di un doppio propulsore anche sulle navi da trasporto passeggeri inferiori a 100 tonnellate di stazza» (5433) (con parere della II e della XI Commissione);

*alla X Commissione (Attività produttive):*

S. 2335. — Senatori GIANOTTI ed altri: «Norme sul commercio degli animali d'affezione e sulle attività collegate» (approvato dalla X Commissione del Senato) — (5471) (con parere della I, della II, della III, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie, nonché della XIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dell'articolo 77 del regolamento, sono rimesse alla competenza primaria della stessa X Commissione (Attività produttive) le proposte di legge di iniziativa dei deputati BUFFONI ed altri: «Divieto di detenzione e di commercio di animali feroci e selvatici» (3733) e PROCACCI: «Divieto di importazione, commercio e detenzione di animali esotici» (5368), con parere rispettivamente della I, della II e della XIII Commissione e della I, della II, della III e

della XIII Commissione, attualmente assegnate alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, e vertenti su materia identica a quella contenuta nella proposta di legge sopraindicata.

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

MONELLO ed altri: «Provvedimenti straordinari a favore dei territori e delle aziende agricole danneggiate dalla virosi del pomodoro» (5311) (con parere della I, della V, della VI e della VII, della X e della XI Commissione).

### **Trasmissioni di una relazione di una Commissione parlamentare d'inchiesta.**

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 15 marzo 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94, una relazione — approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 6 marzo 1991 — sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella provincia di Caserta (doc. XXIII, n. 29).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

### **Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il ministro dell'interno, con lettere in data 12, 13 e 14 marzo 1991, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Ladispoli (Roma), Savelli (Catanzaro), Parabita (Lecce), Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria), Genzano di Lucania (Potenza), San Valentino Torio (Salerno) e Soncino (Cremona).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 15 marzo 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione concernente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno 1990 e l'aggiornamento delle previsioni per il 1991 (documento XXXV-bis, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal ministro del tesoro.**

Il ministro del tesoro, con lettera in data 15 marzo 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 277, la relazione sull'attività svolta dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e sugli interventi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Me-

diocredito centrale) nel settore sul finanziamento delle esportazioni, relativa al primo semestre 1990 (doc. XLIX-bis, n. 8).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettera in data 18 marzo 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, copia del decreto interministeriale del 18 settembre 1989, concernente la determinazione dei contingenti massimi dei vari gradi di sottufficiali della Guardia di finanza, distinti per ruolo, per l'anno 1991.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

#### **Annunzio di una interpellanza e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una interpellanza e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.